



Scheda informativa 5

Data

21 febbraio 2008

Piano d'azione «Efficienza energetica»

Strategia «best practice»

Il piano d'azione «Efficienza energetica» parte dal principio che nei prossimi vent'anni il consumo di energia di edifici, apparecchi e veicoli, con l'adozione delle migliori tecnologie («best practice») attualmente disponibili sul mercato e con il prevedibile ulteriore sviluppo tecnico, potrà essere ridotto del 30-70 per cento a seconda del campo di applicazione.

Entro il 2020 gli obiettivi da perseguire, armonizzati con quelli presentati nel rapporto sul clima e con gli obiettivi internazionali, sono i seguenti:

- riduzione del consumo di energie fossili del 20 per cento tra il 2010 e il 2020;
- crescita massima del consumo di elettricità pari al 5 per cento tra il 2010 e il 2020 con l'obiettivo di ridurre costantemente il tasso di crescita al più tardi dal 2015;
- strategia «best practice» nei settori edifici, veicoli, apparecchi e processi industriali. Gli investitori, gli acquirenti e i gestori interessati ricevono incentivi al fine di considerare l'efficienza energetica nelle loro decisioni.

Il piano d'azione comprende 15 misure che costituiscono un mix pragmatico composto da incentivi, misure di promozione, prescrizioni sul consumo, standard minimi, nonché da misure nel settore della ricerca e della formazione. Gli effetti energetici di queste misure sono considerevoli e danno impulsi economici in particolare alle nuove tecnologie, all'edilizia e alle piccole e medie imprese innovative. Queste misure assicurano la creazione di valore aggiunto in Svizzera e di posti di lavoro sicuri nelle regioni, riducendo notevolmente la dipendenza dall'estero nel settore energetico. Tuttavia, affinché le imprese possano adeguarsi alle nuove condizioni quadro, occorre un periodo di transizione.

Le misure rappresentano un tassello fondamentale della politica climatica svizzera. Riducono le emissioni di CO₂ e ulteriori carichi per l'uomo e l'ambiente, ad esempio tramite la diminuzione degli inquinanti atmosferici. In questo modo è possibile contrarre sia i costi esterni che



i costi causati dai cambiamenti climatici. Grazie all'attuazione delle misure, le perdite di benessere saranno molto più contenute rispetto a uno scenario di «immutabilità».

A medio e lungo termine, le misure sono interessanti anche in un'ottica puramente economica. Le spese d'investimento per le misure di efficienza energetica possono così essere per buona parte pareggiate tramite il contenimento dei costi energetici.

Per il programma d'incentivazione relativo al rinnovo energetico degli edifici sono esaminate diverse modalità di finanziamento, fra cui una destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ riscossa sui combustibili. Le misure nell'ambito dei contributi globali della Confederazione ai Cantoni (accordi sul programma), del trasferimento di tecnologie, dell'informazione, della consulenza, nonché della formazione e del perfezionamento professionale richiedono invece ulteriori 16,5 milioni di franchi l'anno. Per la ricerca energetica (secondo la concezione della Commissione federale per la ricerca energetica CORE) sono necessari altri 10 milioni di franchi all'anno circa. Questi fondi devono essere stanziati nel quadro del preventivo e del piano finanziario 2009.

Le misure proposte nel piano d'azione «Efficienza energetica» tengono conto delle oltre 130 prese di posizione come anche dei pareri orali presentati nel corso della consultazione, conclusasi a metà ottobre 2007. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore il presente piano d'azione. In particolare, hanno trovato largo consenso le misure nei settori edifici (incl. il programma di risanamento degli edifici, nel rispetto della ripartizione delle competenze fra Cantoni e Confederazione), motori e apparecchi elettrici, nonché le misure di sostegno (accelerazione del trasferimento di tecnologie, aumento dei corsi di formazione e di perfezionamento, potenziamento della ricerca, ruolo di esempio dell'ente pubblico). Nel settore mobilità, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione si è espressa favorevolmente sui nuovi accordi sugli obiettivi con gli importatori di automobili e sull'introduzione di un sistema bonus-malus. Ha suscitato invece pareri controversi l'introduzione di una tassa d'incentivazione sul CO₂ per i carburanti.



Le 15 misure del piano d'azione

| Misure nel settore edifici | Termini per l'attuazione |
|---|---|
| <p>1. Programma nazionale di incentivazione per il rinnovo energetico degli edifici (programma di risanamento 2010-2020) (collaborazione Cantoni-Confederazione)</p> <p>Rinnovo degli edifici costruiti prima del 1995 tramite un programma di risanamento della Confederazione, limitato al periodo dal 2010 al 2020, per singoli elementi costruttivi e per l'intero edificio sulla base degli standard MINERGIE o standard equivalenti.</p> <p>Coordinamento con i progetti di risanamento per la promozione edilizia e con i programmi dei contributi globali dei Cantoni. Elaborazione ed esecuzione in stretta collaborazione con i Cantoni, tenendo in considerazione le esigenze secondo le prescrizioni tipo cantonali (MuKEN).</p> <p>L'impostazione della misura deve essere tale da evitare il più possibile ripercussioni collaterali indesiderate. Inoltre occorre esaminare a fondo il suo effetto anche in relazione agli incentivi fiscali secondo la misura 5.</p> <p>La misura si basa anche sulla proposta CAPTE-CN per un programma di risanamento degli edifici con destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO₂ (proposta CAPTE-CN, pubblicata il 6 dicembre 2007 per la consultazione).</p> <p>Combinazione con la misura 1 del piano d'azione Energie rinnovabili: Trasformazione degli impianti di riscaldamento/di produzione dell'acqua calda <i>per un funzionamento con energie rinnovabili</i>.</p> | <p>Elaborazione del programma da parte della Confederazione e dei Cantoni in un progetto congiunto, tenendo in considerazione le prescrizioni cantonali nel settore edifici.</p> <p>Esame di diverse modalità di finanziamento.</p> |
| <p>2. Decisione di sostegno per una revisione rapida e mirata ed attuazione delle prescrizioni tipo cantonali nel settore degli edifici (MuKEN): nuove costruzioni e risanamenti</p> <p>Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo dei Cantoni volto a ridurre il consumo di energie fossili nelle nuove costruzioni e nei risanamenti di edifici e di impianti di riscaldamento. Il Collegio accoglie positivamente la revisione delle MuKEN prevista nella primavera 2008.</p> <p>La revisione delle MuKEN comporta una riduzione del consumo di olio da riscaldamento per metro quadrato di superficie abitabile nelle nuove costruzioni, dall'attuale media di 9 l/m² ai futuri 4,8 l/m² (valore che corrisponde agli edifici costruiti secondo gli standard MINERGIE). Questa revisione comporta pure un inasprimento delle disposizioni energetiche inerenti al risanamento di vecchie costruzioni, poiché i valori dei calcoli faranno sempre riferimento a quelli delle nuove costruzioni (con una facilitazione dell'ordine del 40%).</p> <p>Se i Cantoni non attuano le necessarie misure di riduzione del consumo di energie fossili nel settore delle nuove costruzioni, il DATEC deve preparare le relative modifiche di legge sul piano federale.</p> | <p>Da subito</p> <p>Sostegno a favore della revisione totale MuKEN prevista nella primavera 2008. La revisione comporterà una sensibile riduzione del consumo di energie fossili negli edifici.</p> |



| | |
|---|---|
| <p>3. Introduzione di una certificazione energetica degli edifici sul piano nazionale</p> <p>La certificazione energetica degli edifici è uno strumento volto a creare trasparenza sul consumo energetico riferito in particolare agli edifici esistenti.</p> <p>L'introduzione di questo strumento di mercato, nell'ambito del modulo certificazione energetica degli edifici nelle prescrizioni tipo cantonali nel settore degli edifici (MuKEn), consente ai Cantoni di proporre ai proprietari d'immobili misure mirate di risanamento o di adeguare la loro rispettiva politica di promozione.</p> <p>Viene presa in considerazione la mozione CAPTE-CS, «Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio».</p> <p>Responsabilità: Cantoni (misure ed esecuzione) in coordinamento con la Confederazione (basi giuridiche e SIA).</p> | <p>Sostegno dei Cantoni per l'introduzione di un modulo MuKEn.</p> <p>Creazione di una base nella legge sull'energia (art. 9). Nuova lettera e all'art. 9 cpv. 3: «Emanano in particolare prescrizioni sulle indicazioni del consumo energetico degli edifici».</p> |
| <p>4. Introduzione di accordi sul programma per le misure di efficienza energetica dei Cantoni ed aumento dei contributi globali</p> <p>Obiettivo: aumento dei contributi globali della Confederazione ai Cantoni e ripartizione, come fino ad oggi, in base all'efficienza degli effetti. Conclusione di accordi complementari sul programma con i Cantoni per ulteriori misure di efficienza energetica, programmi di formazione e perfezionamento professionale, campagne informative, ecc. (secondo quanto postulato nella mozione Leuthard 06.3134, accolta dal Parlamento).</p> <p>Le condizioni per gli accordi sul programma (che non si svilupperanno tramite la NPC) sono l'attuazione e l'applicazione dei moduli più importanti delle prescrizioni tipo cantonali nel settore edifici (MuKEn).</p> | <p>Entro la fine del 2008, il DATEC elabora insieme ai Cantoni una proposta per una revisione o un completamento dell'art. 15 LEne.</p> |
| <p>5. Allentamento degli ostacoli giuridici e incentivi fiscali nel settore del risanamento degli edifici</p> <p>Sul piano federale la misura riguarda in particolare la legge sull'armonizzazione fiscale (sgravi fiscali per risanamenti efficienti sotto il profilo energetico), eventualmente anche i risanamenti fonici.</p> <p>Questa misura mira inoltre ad armonizzare le legislazioni cantonali in materia di pianificazione e costruzione e ad allentare gli ostacoli connessi al risanamento efficiente sul piano energetico degli edifici.</p> <p>Devono essere stipulati accordi con le compagnie di assicurazione relativi a bonus per gli edifici esistenti risanati secondo i principi energetici.</p> <p>Gli interventi parlamentari del PPD (07.3031) e dell'UDC (04.446) mirano allo stesso modo a facilitazioni fiscali.</p> | <p>Da subito, raccomandazioni ai Cantoni da parte del Consiglio federale.</p> <p>DATEC, DFF (Amm. federale delle contribuzioni) e DFE (UFAB) esaminano entro fine 2008 opzioni di attuazione sul piano federale.</p> |



| Misure nel settore mobilità | Termini per l'attuazione |
|---|--|
| <p>6. Riduzione del consumo di carburante e di emissioni di CO₂ per le automobili</p> <p>Per giugno 2008 (a partire dal 2008) va concluso un nuovo accordo sugli obiettivi con gli importatori di automobili atto a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. L'accordo può essere eventualmente completato con un sistema di certificati. Oltre alle misure di comunicazione e di dichiarazione a favore della riduzione dei valori di emissione e dei consumi, l'acquisto di veicoli a basso consumo e a basso tasso di emissioni va promosso in particolare tramite incentivi di economia di mercato.</p> | |
| <p>6a. Nuovo accordo sugli obiettivi con auto-svizzera</p> <p>Trattative con auto-svizzera per un nuovo accordo sugli obiettivi atto a sostenere il raggiungimento degli obiettivi con le corrispondenti misure legali. Gli obiettivi devono orientarsi ai principi direttori dell'UE (max. 130g/km di emissioni di CO₂ entro il 2012) ed essere introdotti contemporaneamente.</p> <p>Le misure accompagnatorie, come ad esempio il sistema bonus-malus, le prescrizioni sulla dichiarazione (etichetta ambientale) e la comunicazione vanno disciplinate per legge.</p> <p>La mozione CAPTE-CN (07.3004) presenta gli stessi obiettivi in materia di emissioni.</p> | <p>Il DATEC avvia immediatamente trattative con auto-svizzera.</p> <p>Conclusione del nuovo accordo entro la fine del 2008, eventuali modifiche di ordinanze entro fine 2008.</p> |
| <p>6b. Introduzione di un sistema bonus-malus relativo all'imposta sugli autoveicoli</p> <p>Incentivo finanziario per l'acquisto di nuove automobili: adozione di un sistema bonus-malus relativo alla tassa sull'importazione di automobili entro il 2010, sulla base dell'incarico trasmesso dal Parlamento.</p> | <p>DATEC e DFF preparano le basi legali entro la fine del 2008.</p> |
| <p>7. Decisione di sostegno per un'introduzione coordinata in tutta la Svizzera di una tassa cantonale sui veicoli a motore commisurata ai consumi</p> <p>Una tassa sui veicoli commisurata ai consumi, coordinata con un sistema bonus-malus, crea sinergie. L'obiettivo è un modello armonizzato.</p> <p>La Confederazione sostiene una soluzione cantonale unitaria sulla base dell'etichetta Energia o di una futura etichetta ambientale.</p> <p>La Confederazione elabora con la massima priorità un ulteriore sviluppo dell'etichetta Energia a favore di un'idoneità pratica dell'etichetta ambientale. Quest'ultima dovrà essere armonizzata con i Cantoni.</p> | <p>Il DATEC persegue l'ulteriore sviluppo dell'etichetta Energia in direzione di un'etichetta ambientale applicabile nella prassi, consultando i Cantoni.</p> <p>Il Consiglio federale sostiene l'armonizzazione della tassa</p> |



| | |
|--|---|
| | cantonale sui veicoli a motore. |
| Misure nel settore apparecchi e motori | Termini per l'attuazione |
| 8. Adozione di requisiti minimi per gli apparecchi elettrici e accordi rapidi per gli apparecchi speciali (strategia «best practice») Vedi misure 8a – 8e Principi: <ul style="list-style-type: none">• Elaborazione in collaborazione con i settori interessati (incl. termini di transizione più adeguati).• Vanno considerati i più recenti sviluppi internazionali (norme UE, Codes of Conduct), introducendo nel contempo i nuovi standard in Svizzera. Vanno applicati gli obblighi di fornire i dati di vendita secondo i criteri di efficienza (art. 21 legge sull'energia). | |
| 8a Adozione di requisiti minimi per gli elettrodomestici con l'etichettaEnergia Requisiti minimi per gli elettrodomestici sulla base delle categorie di efficienza energetica dell'etichettaEnergia. Principio: dal 2011 commercializzazione solo per le categorie A e B, in casi eccezionali C. Con termini di transizione. | Il DATEC prepara entro la fine del 2008 un aggiornamento dell'OEn. |
| 8b Adozione di requisiti minimi per gli apparecchi elettronici Requisiti minimi da fissare nell'ordinanza sull'energia (di competenza del Consiglio federale) per diverse categorie di apparecchi elettronici (soprattutto apparecchi IT, computer, elettronica di consumo, set-top, apparecchi con modalità standby). Inoltre è prevista l'introduzione del label «EnergyStar» per l'applicazione volontaria. Principi: standby elettronica di consumo max. 1 watt, PC 2 watt, telefonia mobile 0,3 watt. Attuazione ed elaborazione degli interventi parlamentari trasmessi 07.3767 («Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico») e 07.3288 («Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale»). | Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro la fine del 2008 da parte del DATEC. |
| 8c Adozione di requisiti minimi per apparecchi destinati all'illuminazione elettrica Requisiti minimi per le lampade domestiche sulla base delle categorie di efficienza energetica dell'etichettaEnergia, nonché per ulteriori apparecchi destinati all'illuminazione elettrica (ad esempio per l'illuminazione stradale). Principio: commercializzazione solo per le classi A-E fino al 2012, A e B fino al 2015. | Il DATEC prepara entro la fine del 2008 un aggiornamento dell'OEn. |



| | |
|---|---|
| <p>8d Adozione di requisiti minimi per i motori elettrici normalizzati</p> <p>È stato stipulato un accordo settoriale volto ad aumentare la quota di motori della classe eff1 entro il 2009. Al momento, sembra che l'accordo non sia soddisfatto. Il prossimo passo, d'intesa con i responsabili del settore, è costituito da un requisito minimo secondo gli sviluppi internazionali (UE, USA).</p> <p>Principio: requisito minimo classe eff 2, eff 1 in una seconda fase (2012).</p> | <p>Preparazione e definizione nell'ordinanza sull'energia entro la fine del 2008.</p> |
| <p>8e Accordo sui requisiti minimi o sulle dichiarazioni energetiche per determinate categorie di apparecchi (accordi settoriali)</p> <p>Accordo sui requisiti minimi o sulle dichiarazioni energetiche con i settori interessati per le seguenti categorie di apparecchi: alimentatori switching, dispenser d'acqua, macchine del caffè, ecc.</p> <p>Principio: accordi settoriali con obiettivi restrittivi sulla base dello «stato della tecnica più recente», laddove è possibile con label riconosciuti sul piano nazionale o internazionale.</p> | <p>Il DATEC conduce trattative e conclude accordi settoriali entro la fine del 2008. Rapporto al Consiglio federale entro la fine del 2008.</p> |

| Misure nel settore industria e servizi | Termini per l'attuazione |
|--|---|
| <p>9. Promozione dell'efficienza energetica tramite certificati e/o bonus commisurati all'efficienza energetica nel settore industria e servizi</p> <p>Le aziende di approvvigionamento elettrico (AEE) favoriscono le tecnologie di trasformazione e di trasferimento e creano incentivi per il consumatore finale volti a ridurre il consumo di energia e ad aumentare l'efficienza energetica. Il potenziamento dell'efficienza nelle applicazioni può essere raggiunto mediante tariffe commisurate all'efficienza per il consumatore che si impegna, tramite degli accordi, a ridurre il consumo di energie e ad aumentare l'efficienza energetica, oppure tramite l'introduzione di un sistema di certificati bianchi («white certificates»), che possono essere negoziati per misure di efficienza nel settore dell'elettricità.</p> <p>Alcuni Paesi europei (Italia, Francia, Gran Bretagna) hanno già introdotto un sistema di certificati bianchi, altri sono intenzionati a farlo (Danimarca e Paesi Bassi).</p> <p>Il commercio di certificati bianchi va armonizzato con il commercio europeo per i certificati climatici.</p> | <p>Il DATEC valuta le varianti e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale entro la fine del 2008.</p> |

| | |
|---|---------------------------------|
| Misure nei settori ricerca, trasferimento di tecnologie, formazione e perfezionamento professionale, informazione e consulenza | Termini per l'attuazione |
|---|---------------------------------|



| | |
|--|--|
| <p>10. Potenziamento della ricerca nel settore dell'efficienza energetica (F+E)</p> <p>Orientamento e potenziamento della ricerca energetica nel settore dell'efficienza energetica secondo la «Concezione della ricerca energetica della Confederazione», la quale descrive chiaramente i settori principali di ricerca.</p> <p><i>Riferimento alla misura 5 del piano d'azione Energie rinnovabili</i></p> | <p>Aumento dei mezzi finanziari nel preventivo e nel piano finanziario 2009. Mandato al CORE.</p> |
| <p>11. Accelerazione del trasferimento di tecnologie (P+D)</p> <p>Rafforzamento del trasferimento di tecnologie grazie alla promozione di impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'efficienza energetica. Vanno sostenuti, sulla base di criteri precisi, progetti innovativi e all'avanguardia.</p> <p>Potenziamento delle attività di informazione e di consulenza di SvizzeraEnergia e delle agenzie/reti in merito alle scelte di investimento, d'acquisto e di comportamento dei consumatori.</p> <p><i>Riferimento alla misura 6 del piano d'azione Energie rinnovabili</i></p> | <p>Aumento dei mezzi finanziari nel preventivo e nel piano finanziario 2009.</p> <p>Il Parlamento è competente per l'approvazione del budget.</p> |
| <p>12. Iniziative a favore dell'efficienza energetica nel settore formazione e perfezionamento professionale</p> <p>Realizzazione di iniziative coordinate nel settore formazione e perfezionamento professionale sul tema efficienza energetica (in relazione alle energie rinnovabili, cfr. il piano d'azione Energie rinnovabili). Trattazione sistematica dell'efficienza energetica nella formazione professionale di base, nei corsi di perfezionamento e nei curriculum di formazione in seno alle scuole universitarie professionali e alle università; offerte di corsi nell'ambito della gestione degli edifici e dell'ottimizzazione dell'esercizio; tematizzazione dell'efficienza energetica nelle scuole elementari e nelle scuole medie. Le misure vanno armonizzate con le attuali offerte cantonali di perfezionamento professionale.</p> <p><i>Riferimento alla misura 7 del piano d'azione Energie rinnovabili</i></p> | <p>Da subito, elaborazione di un programma nazionale per i corsi di formazione e perfezionamento, raccomandazione del Consiglio federale al DATEC, Cantoni e università, aumento dei mezzi finanziari nel preventivo e nel piano finanziario 2009.</p> |

| Misure nel settore «ruolo di esempio dell'ente pubblico» | Termini per l'attuazione |
|---|---|
| <p>13. Rispetto dei requisiti minimi, in funzione di esempio, nella costruzione, nel risanamento e nell'ottimizzazione d'esercizio degli edifici dell'ente pubblico</p> <p>Istruzioni concernenti le condizioni minime per le costruzioni della Confederazione: le nuove costruzioni e i lavori di risanamento verranno realizzati secondo lo standard «MINERGIE o standard equivalenti» (dal 2012 per le nuove costruzioni sarà adottato lo standard Minergie-P). Per i risanamenti sarà attuata una prassi differenziata con il ricorso a moduli MINERGIE.</p> | <p>Decreto immediato del Consiglio federale e istruzioni ai Dipartimenti.</p> <p>Raccomandazione del Consi-</p> |



| | |
|--|---|
| <p>Obbligo di ottimizzazione energetica dell'esercizio per tutte le costruzioni federali (in collaborazione con energho).</p> <p>Raccomandazioni analoghe trasmesse ai Cantoni e ai Comuni.</p> | <p>glio federale a Cantoni e Comuni.</p> |
| <p>14. Direttive d'acquisto e di fornitura della Confederazione più severe per il consumo energetico (apparecchi, veicoli) e per l'acquisizione di energia (corrente, carburanti)</p> <p>Apparecchi: la Confederazione acquista d'ora innanzi solo apparecchi contrassegnanti almeno con l'etichetta Energia A.</p> <p>Veicoli (Istruzioni sull'acquisizione di veicoli dell'Amministrazione): la Confederazione acquista d'ora innanzi solo automobili contrassegnati con l'etichetta Energia A. Prima dell'acquisto di un nuovo veicolo deve essere presa in esame la possibilità di ricorrere a Mobility. La Confederazione s'impegna a utilizzare carburanti che presentano una percentuale minima di carburante biologico.</p> <p>Corrente elettrica: la Confederazione acquista almeno il 50 per cento di corrente ecologica (riferimento al piano d'azione Energie rinnovabili, che rinuncia esplicitamente a questa misura).</p> | <p>Decreto del Consiglio federale e adeguamento delle relative istruzioni, in particolare quelle concernenti gli acquisti pubblici.</p> |
| <p>15. Stime delle conseguenze energetiche per le nuove attività degli Uffici federali</p> <p>Prima di avviare una nuova attività e un iter legislativo, gli Uffici federali devono stimare la relativa rilevanza energetica (secondo i parametri del modello della conferenza di coordinamento dei trasporti del DATEC). Integrazione nella regolamentazione sulle stime delle conseguenze secondo le disposizioni SECO.</p> | <p>Da subito</p> <p>Istruzioni del Consiglio federale a tutti i Dipartimenti, incl. SECO.</p> |

Per ulteriori informazioni:

Michael Kaufmann, Vicedirettore UFE, tel. 031 322 56 02 / 079 592 91 80

Marianne Zünd, portavoce UFE, tel. 031 322 56 75 / 079 763 86 11